

IN BREVE n. 038-2012

**a cura di
Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PREVIDENZA - LA SITUAZIONE IN ITALIA e IN EUROPA

Le generazioni, che hanno usufruito e usufruiscono di tutele sociali, oggi così pesantemente sotto attacco, debbano per prime impegnarsi nel promuovere un confronto tra pensionati e lavoratori europei per favorire una sintesi comune sul futuro delle protezioni sociali dei cittadini e dei lavoratori europei, per una piattaforma che veda tutti impegnati affinché queste protezioni sociali continuino a caratterizzare le nostre società.



Unire giovani e anziani per una pensione e un welfare equi, solidali e dignitosi

La situazione in Italia e in Europa

Convegno

Venerdì 5 ottobre 2012

Dalle 10.00 alle 17.00

Presso la sala Expo/CIFI
Milano – mezzanino, stazione FS
di Milano porta Garibaldi (mm2)

Introdurrà:
Prof. Giovanni Mazzetti
Docente di Economia
Università Della Calabria

Interverranno:
delegazioni europee
del sindacalismo di base
e parlamentari

A cura del:
Coordinamento Pensionati

Usb; Orsa Lombardia; AL. P. I.; Le lotte dei Pensionati; Cii; Comitato no-debito;
Federspev; Coordinamento Solidarietà Milano; Ancora in Marcia; Comitato Esodati;

Sui pensionati e sui lavoratori dipendenti il maggior peso fiscale

In una pubblicazione di Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all'Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss, per quanto riguarda i redditi dichiarati dalle persone fisiche nel 1993, si legge che i dipendenti pesano il 56,2%, i **pensionati il 19,7%**, gli imprenditori il 13,2% e i professionisti il 7,6 e che quindici anni dopo, nel 2007, il peso complessivo dei primi due è ulteriormente aumentato: i dipendenti pesano il 51,8%, i **pensionati il 26,8%**, gli imprenditori il 5% e i professionisti il 4,2.

I pensionati insieme ai lavoratori dipendenti sono infatti una fonte essenziale e sicura delle entrate fiscali italiane!

IL DIFFICILE COMPITO DEL MEDICO

Il servizio pubblico in Sanità non deve e non può mirare ad alcun guadagno, ma deve fornire il proprio servizio in modo imparziale e nell'interesse della collettività.

La spesa sanitaria non deve realizzare il maggior beneficio al minor costo, deve invece realizzare benefici anche solo probabili al costo che risulta indispensabile o almeno in funzione delle risorse disponibili. Bisogna infatti soddisfare gli effettivi bisogni di fronte alla domanda tutela della salute. Ma in Sanità si può parlare di costi / benefici? Il costo per la salute deve sempre produrre un beneficio?

Nella socialità la salute non ha prezzo, tuttavia per gli amministratori ha dei costi.

E i medici? Nel rispetto del giuramento di Ippocrate debbono agire nell'interesse del paziente sempre in scienza e coscienza e attenzione non solo alla tutela della salute, ma anche alla soddisfazione del paziente.

Ma l'attuale impostazione del SSN sembra voler andare a stravolgere questi principi per il "soldo".....

I BENEFICI DEL RISCATTO PER I CONTRIBUTIVI PURI - da Sole 24 ore

Risposta 3095

D - A mia figlia ho fatto fare richiesta nel 2009 di riscatto degli annidi laurea (2004-2007) in qualità di inoccupata e, a breve, deve versare all'Inps 14.096 euro o 117,47 euro al mese per 10 anni. Attualmente la figlia lavora saltuariamente in Francia versando contributi ad un fondo complementare francese. Ora, l'esperto di un fondo complementare italiano mi ha detto che con la riforma Fornero, il riscatto non conviene più e che il riscatto incrementa la pensione quando mia figlia (nata nell'ottobre '85) raggiungerà nel luglio 2052 il requisito anagrafico; ma i coefficienti di trasformazione si adegueranno alle aspettative di vita e il tasso di rivalutazione dei contributi sarà pari alla media degli ultimi 5 anni del Pil. Perciò è meglio contribuire ad un fondo complementare. Per cui non so cosa consigliare a mia figlia. Vorrei avere un vostro parere.

R - Il riscatto del titolo di studio per i soggetti contributivi puri, cioè privi di anzianità contributiva antecedentemente il 1996, è utile sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura della pensione, dopo le modifiche apportate dalla legge 247/2007 all'articolo 2 del Dlgs 184/1997.

La pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero, subirà le variazioni legati all'aumento alla speranza di vita, tali da non rendere possibile alcuna previsione circa l'esatto anno di uscita dal mondo del lavoro.

Come giustamente asserito dal lettore, tra le variabili che verranno prese a riferimento ai fini della determinazione del montante contributivo, da cui scaturirà l'importo del trattamento pensionistico, c'è la variazione media quinquennale del Pil, nonché la contribuzione versata presso l'Inps, in stretta correlazione con le retribuzioni effettivamente percepite. Tali variabili, su periodi temporali così lunghi, non consentono di poter definire con certezza il quadro previdenziale dell'interessata. Per quanto attiene l'adesione al Fondo pensione complementare, occorre prestare attenzione alla tipologia: se a contribuzione definita o a prestazione definita.

MEDICI TEDESCHI

Sciopero dei medici tedeschi contro la crescente burocrazia...costretti sempre di più a riempire formulari per le mutue.

A proposito la casse delle Mutue hanno un attivo di quasi 22 miliardi di euro...!

I guadagni dei medici tedeschi? Dipende dalla specializzazione.

Retribuzione media:

- Radiologi 264mila euro lordi , ma dedotte le spese per lo studio
- Ortopedici 186mila euro
- Oculisti 170mila euro
- Urologi 167mila euro
- Chirurghi 148mila euro
- Ginecologi 145mila euro
- Pediatri 124mila euro
- Medici generici 116mila euro

Ma chiedono alle mutue degli aumenti: circa 25mila euro a testa.

Il medico della mutua deve essere a disposizione dei pazienti per almeno 20 ore alla settimana (ma dicono i medici tedeschi che quello è solo il tempo che si spreca a riempire le carte!).

Cessando l'attività è possibile cedere il proprio studio ad un Collega dietro un compenso economico (a Berlino circa 200mila euro), una specie di buonuscita come il tassista che cede la licenza.

LAVORATRICI - ANTICIPO DELLA PENSIONE

In base alla legge 243/2004 articolo 1 comma 9 (che per scelta del legislatore riguarda solo le donne) confermata dalla legge 214/2011 articolo 24 comma 14 le lavoratrici dipendenti con una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 57 anni (con le elevazioni previste alle cosiddette speranze di vita), che optano per una liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, hanno la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento di pensione anticipato sino al 31 dicembre 2015.

Secondo le attuali interpretazioni applicative della norma (INPS circolare 35/2012), la data del 15 dicembre 2015 va intesa come termine ultimo entro cui deve essere collocata la decorrenza del trattamento di pensione e non il raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione (*).

Pertanto tenendo presente anche la finestra mobile i requisiti (35 anni di contribuzione e 57 anni + 3 mesi di età) debbono essere maturati entro:

- settore privato (decorrenza della pensione entro il primo giorno del mese successivo la cessazione del rapporto di lavoro) - 30 novembre 2014
- settore pubblico (decorrenza della pensione dal giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro) - 30 dicembre 2014.

(*) L'interpretazione data dall'INPS circolare 35 punto 7.2 del 14 marzo 2012 e precisamente

7. 2 Lavoratrici in regime sperimentale

Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).

Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

non sembra però collimare con quanto si legge nella legge che riportiamo:

Legge 243/2004 - articolo 1 punto 9

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la *possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome*, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Il provvedimento era stato adottato per facilitare le donne che sono entrate abbastanza precocemente nel mondo del lavoro e optano a fronte di certe penalizzazioni economiche per i periodi antecedenti il 1996 per un pensionamento anticipato. Il taglio economico varia a seconda dell'anzianità previdenziale coperta dal sistema retributivo da un 10 a un 20 e talora 25 per cento. L'interpretazione INPS non sembra pertanto neanche entrare nella filosofia del legislatore....ma essere stato introdotto solo per esigenze di cassa.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSI

Domanda

A chi bisogna rivolgersi per ottenere informazioni sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni?

Risponde A.Giordano

Per i rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni si possono chiedere informazioni:

- 1) via internet, attraverso il servizio "Cassetto fiscale" (chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi predisposti per il pagamento direttamente dal proprio "Cassetto fiscale", disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia);
- 2) per telefono al numero 848.800.444;
- 3) presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

IN TEMA DI PENSIONI

- **ETA' MASSIMA LAVORATIVA** - E' l'età massima di ammissione al lavoro.
- **ETA' PENSIONABILE** - E' il limite di età richiesto per conseguire, in presenza dei requisiti minimi, la pensione di vecchiaia.
- **PENSIONE ANTICIPATA** - E' il trattamento economico che si ottiene prima dell'età pensionabile in presenza di requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva.
- **PRO RATA** - Adozione dei provvedimenti non retroattivamente, ma dall'emanazione della norma (concetto dell' ex nunc e non ex tunc).

In campo previdenziale è una salvaguardia dei diritti acquisiti alla data dell'adozione dei cambiamenti normativi, salvando così le legittime aspettative.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE da Economia del Corriere della sera del 17.9.2012

In Italia solo il 29% (media europea 42%) è iscritto ad una fondo pensione. Tra gli aderenti le donne sono il 24%. Tra i giovani solo il 16% dei lavoratori con meno di ventiquattro anni aderisce alla previdenza complementare: scarsa la propensione, ma anche molto pochi i giovani nel mondo del lavoro a questa età.

Molto diffuso è ancora il risparmio a lungo termine: 60% dei cittadini; in particolare, in quattro casi su dieci preferiscono il risparmio autogestito ai fondi pensioni.

DECRETO BALDUZZI e ONAOSI

All'articolo 14 comma 9 del decreto legge Balduzzi si legge che per risolvere il contenzioso Onaosi 2003-2006 per contribuzioni poi dichiarate illegittime, viene estinto ogni azione o processo relativo alle modalità, scadenze e riscossione relative ai pagamenti e nello stesso tempo alla restituzione dei contributi già versati seppur non dovuti.

Si punisce, dunque, chi -correttamente- ha versato somme non dovute perché poi annullate per illegittimità....ancora una volta vale il detto che *a pagare e a morire c'è sempre tempo!*

Questo è il rispetto del contribuente onesto.

DALLA CASSAZIONE e TAR

Circolari interpretative

Le circolari interpretative di una legge forniscono solo chiarimenti e poiché non ledono la sfera giuridica di terzi non possono essere impugnate davanti al Tar.

Tar Lazio-Roma sezione II - sentenza numero 7395 del 30 agosto 2012

Casa nuova grazie a mamma e papà - Senza atto pubblico ok al sintetico

In presenza di un fatto certo e incontestato, all'Amministrazione finanziaria è consentito individuare il maggior imponibile attraverso un percorso logico deduttivo.

Legittimo l'accertamento "sintetico" del reddito complessivo netto, relativo all'acquisto di un costoso immobile, quale indice di una maggior capacità contributiva.

Non vale come prova l'asserita provenienza familiare dei fondi per realizzare l'operazione, non rilevabile in un atto pubblico

Corte di Cassazione - sentenza numero 14896/2012

PENSIONI VACCA DA MUNGERE

Pensioni in crisi...ma quante spese improprie sono state addossate alle Casse previdenziali?

Ultima proposta: utilizzare i soldi dei fondi pensionistici per sostenere il rilancio della produzione industriale.

MALATTIA DIPENDENTE e FASCE DI REPERIBILITA'

Nel decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009 all'articolo 2 sono esclusi dall'obbligo di reperibilità (tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18) per le visite di controllo per malattia i pubblici dipendenti con

1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita
2. infortuni sul lavoro
3. malattie riconosciute per causa di servizio
4. malattie connesse alla situazione di invalidità riconosciuta
5. quando è già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO MIN. n.206 del 18.12.2009 (documento 150)

Per il settore privato le fasce di reperibilità sono: tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L'obbligo di osservanza delle fasce di reperibilità è generale e inderogabile e pertanto nessuno può rilasciare autorizzazione preventiva a non rispettare le fasce.

Sono ipotesi di giustificazione:

- cause di forza maggiore che determinano l'assoluta inevitabilità dell'assenza
- situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza del malato per evitare gravi conseguenze
- concomitanza di visita medica generica o specialistica che deve essere urgente oppure con impossibilità di effettuare la visita al di fuori delle fasce di reperibilità.

DIMINUZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA

Dal 1 ottobre 2012 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderà dall'attuale 5,0243% al 4,5504% in ragione annuale.

L'INPS con la circolare 112/2012 dà istruzione ai propri uffici in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate (prot.2012/104609 del 17/07/2012).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.112 del 14.09.2012 (documento 151)

INDENNITA' di MATERNITA' - GESTIONE SEPARATA INPS

I contributi figurativi della gestione separata INPS che coprono il congedo di maternità non solo danno diritto all'assegno familiare, ma coprono anche il diritto e ne determinano la misura della pensione.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.114 del 18.09.2012 (documento 152)

INAIL - SERVIZI VIA TELEMATICA

L'INAIL, con la circolare n. 43 del 14 settembre 2012, comunica che dal 28 settembre 2012 le denunce e le comunicazioni di seguito descritte dovranno essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell'Istituto già operativi:

1. Denuncia di iscrizione/di esercizio per inizio attività con polizza dipendenti e/o artigiani (apertura codice ditta)

L'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio "Iscrizione ditta" attivo in www.inail.it (Punto cliente – Denunce), a disposizione degli utenti già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici riguardanti la gestione dei rapporti assicurativi.

Il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese.

L'obbligo di utilizzare il servizio "Iscrizione ditta" riguarda esclusivamente gli intermediari, vale a dire i soggetti di cui alla legge n. 12/1979 e ad altre leggi specifiche, legittimati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati direttamente o a mezzo di propri dipendenti dal datore di lavoro, nonché gli intermediari legittimati a effettuare adempimenti in materia di previdenza per imprese senza dipendenti.

2 Denuncia di cessazione attività (chiusura codice ditta)

L'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio "Cessazione ditta" attivo in www.inail.it (Punto cliente – Denunce), per gli utenti in possesso di abilitazione (intermediari e soggetti assicu-

ranti titolari di codice ditta).

Il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese.

3 Denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo

L'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio "DNL TEMP" attivo in www.inail.it (Punto cliente – Denunce), per gli utenti in possesso di abilitazione (intermediari e soggetti assicuranti titolari di codice ditta).

4 Denunce retributive contratti di somministrazione

L'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio "Somministrazione di lavoro", attivo in <http://interinale.inail.it/li>, a disposizione delle società di somministrazione già in possesso delle credenziali di accesso.

5 Comunicazione tabella d'armamento settore navigazione

Gli armatori/delegati, tramite le credenziali di accesso, dovranno utilizzare l'applicativo disponibile nei servizi on line del settore navigazione per comunicare la tabella di armamento di cui è dotata l'unità navale assicurata e le eventuali variazioni.

Per accedere al servizio occorre collegarsi al sito www.inail.it (Navigazione marittima – Servizi on line – Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione- Denuncia tabelle di armamento).

6 Denuncia retribuzione per l'erogazione di tutte le prestazioni del settore navigazione

A eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai sensi dell'art. 32 del Dpr 1124/65, l'armatore è obbligato a comunicare alla competente sede del settore navigazione - appena ricevuta notizia dello sbarco del marittimo per infortunio o per malattia e, comunque, non oltre dieci giorni dalla denuncia dell'evento - la retribuzione effettivamente corrisposta al marittimo nei 30 giorni precedenti lo sbarco. La denuncia delle retribuzioni deve essere effettuata usando l'applicativo presente sul web dall'armatore/delegato anche per le prestazioni di maternità.

Per accedere al servizio, tramite le credenziali di accesso, bisogna connettersi al sito www.inail.it (Navigazione marittima – servizi on line – Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione -Denuncia retribuzioni).

7 Denuncia prima iscrizione per il settore navigazione

La denuncia di prima iscrizione deve essere effettuata dai datori di lavoro marittimo per inizio attività.

Questo adempimento deve essere effettuato via web collegandosi al sito www.inail.it (Navigazione marittima – Servizi on line –Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione - Denuncia prima iscrizione).

8 Denuncia riassicurazione in corso d'anno per il settore navigazione

La denuncia di riassicurazione deve essere effettuata dagli armatori/delegati per riattivare l'assicurazione di navi che hanno cessato l'attività negli esercizi precedenti o per ulteriori periodi in corso d'anno non previsti in autoliquidazione.

Questo adempimento deve essere effettuato dagli armatori/delegati, usando le credenziali di accesso al web, tramite il sito www.inail.it (Navigazione marittima – Servizi on line – Accesso Area dedicata agli utenti del settore navigazione – Denuncia di riassicurazione).

IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 43 del 14.09.2012 (documento 153)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Direzione Investigativa Antimafia

Data di emissione il 21 settembre 2012